



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Laura Tricomi

Alberto Pazzi

Maura Caprioli

Rita Elvira Anna Russo

Eleonora Reggiani

Presidente

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

Dichiarazione
giudiziale di paternità
Ud.24/06/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23190/2025 R.G. proposto da:

██████████-██████████ rappresentato e difeso dall'Avvocato ██████████

- *ricorrente* -

contro

██████████-██████████ rappresentata e difesa dall'Avvocato ██████████

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1493/2025 depositata il 9/9/2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/6/2026 dal Consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 701/2019, pubblicata il 7 agosto 2019, accertava e dichiarava che ██████████-██████████ non era il padre di ██████████

██████████

Il medesimo tribunale, con sentenza n. 4/2023, rigettava la domanda presentata da ██████████-██████████ erede del defunto padre ██████████-██████████ e processualmente rappresentata dalla madre ██████████ per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità di ██████████-██████████ nei confronti del proprio padre, ██████████-██████████



2. La Corte distrettuale di Bologna accoglieva l'appello proposto da [REDACTED] avverso tale statuizione.

Rilevava, in particolare, che un'ipotesi alternativa di paternità non era mai stata prospettata in giudizio, giacché l'attrice aveva allegato unicamente la paternità di [REDACTED] deducendo che con lui la madre di [REDACTED] [REDACTED] aveva avuto una relazione sentimentale e sessuale, dalla quale era stato concepito il padre di [REDACTED] mentre né il difensore del convenuto/appellato, né il suo consulente avevano mai evidenziato, anteriormente all'invio della bozza della relazione peritale ai consulenti di parte, la presenza di fratelli maschi di [REDACTED] e tanto meno la richiesta di sottoporli a un confronto.

Giudicava che sussistesse una violazione del contraddittorio, in quanto le osservazioni alla bozza di C.T.U. avevano dedotto questioni sostanziali nuove, non oggetto del contraddittorio già formatosi fra le parti e costituente la materia del contendere.

Osservava che la decisione del primo giudice era errata laddove aveva affermato che *"il C.T.U. non aveva preso in considerazione il fatto storico, non contestato, che il convenuto [redacted] [era] fratello di [redacted] e quindi zio di [redacted] con la conseguenza che le conclusioni alle quali [era] giunto nella bozza di relazione riguarda[va]no ipotesi di persone non correlate tra loro mentre il padre della minore e il convenuto erano soggetti consanguinei"*; un simile fatto storico, infatti, era stato escluso dalla sentenza del Tribunale di Forlì n. 701/2019, passata in giudicato, che aveva accertato che [redacted] [redacted] non era il padre di [redacted] [redacted]

Aggiungeva che la decisione impugnata aveva avuto riguardo alle considerazioni del C.T.P. e non si era basata sulle argomentazioni della C.T.U., secondo la quale le risultanze statistiche evidenziavano una possibilità di paternità nei confronti di [REDACTED] da parte di [REDACTED] in una percentuale corrispondente al 99,99%, pur precisando che qualora si fosse dovuto considerare il rapporto genitoriale [REDACTED] -



██████ rispetto ad un'altra persona consanguinea correlata i dati statistici sarebbero stati molto più bassi, nell'ordine del supporto moderato all'ipotesi di paternità.

Evidenziava che, giacché mai era stato ipotizzato il caso della paternità di ██████-██████ e quella di un familiare (eventualmente uno dei due fratelli maschi esistenti), neppure poteva essere prospettata una comparazione in termini genetico-scientifici fra la paternità di ██████-██████ e quella di terzi.

Concludeva, in coerenza con quanto prospettato dalla C.T.U., affermando la sussistenza di un supporto molto forte o comunque forte a supporto del rapporto di paternità fra ██████-██████ e ██████-██████.

Dichiarava, pertanto, in totale riforma della decisione impugnata, che ██████-██████ era stato figlio di ██████-██████.

3. ██████-██████ ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 9 settembre 2025, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso ██████-██████. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.: la rilevanza tecnica della presenza di consanguinei correlati era emersa solo nel corso delle operazioni peritali, quando si era discusso del fatto che ██████-██████ oltre a ██████ aveva altri due fratelli maschi consanguinei e correlati; in un simile contesto bisognava considerare che l'onere di allegazione doveva essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche esigibili dalla parte, mentre non era possibile imporre alla stessa di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici, conoscibili soltanto dagli esperti del settore.



Alla luce di questa circostanza, storicamente esistente, non contestata e rilevante rispetto alle conclusioni statistiche esposte nella relazione peritale, la conclusione di "supporto moderato" meritava di essere privilegiata rispetto all'ipotesi che [REDACTED] - [REDACTED] potesse essere il padre di [REDACTED]

4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omessa valutazione del fatto storico decisivo costituito dalla presenza di consanguinei correlati a [REDACTED] - [REDACTED] il modello probabilistico utilizzato nella C.T.U. per calcolare il Likelihood Ratio (LR) richiedeva che fossero considerate tutte le ipotesi di paternità alternative plausibili, comprese quelle relative a consanguinei di primo grado; l'omessa considerazione di questa circostanza ha prodotto – in tesi di parte ricorrente – l'effetto di sovrastimare l'indice LR.

4.3 Il terzo motivo prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.: la sentenza di disconoscimento della paternità pronunciata nella contumacia di [REDACTED] padre disconosciuto, ha semplicemente affermato che [REDACTED] non era figlio di [REDACTED] - [REDACTED] il perimetro di questa statuizione si limita al rapporto [REDACTED] senza negare, come ha considerato la Corte d'appello, il diverso fatto, rilevante per la C.T.U., dell'esistenza di altri consanguinei di [REDACTED] - [REDACTED]

La Corte di appello si sarebbe dovuta limitare a considerare l'assenza di un legame di paternità fra [REDACTED] - [REDACTED] e [REDACTED] - [REDACTED] senza espandere il proprio convincimento fino ad escludere un legame di consanguineità fra [REDACTED] - [REDACTED] e gli altri fratelli, recependo, di conseguenza, la regola statistica, indicata dal C.T.U., di un supporto di paternità solo moderato in presenza di consanguinei, per escludere poi la paternità di [REDACTED] - [REDACTED] in capo a [REDACTED] - [REDACTED]

4.4 Il quarto motivo deduce, a mente dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.: la sentenza



della Corte di appello di Bologna è censurabile – a dire di parte ricorrente – laddove ritiene che [REDACTED] - [REDACTED] dovesse dare prova di un padre alternativo, circostanza a lui del tutto sconosciuta e in quanto tale non allegabile, senza considerare che era onere dell'attrice provare, pur in presenza di consanguineità, il fatto che [REDACTED] - [REDACTED] fosse il vero padre di [REDACTED] - [REDACTED].

5. I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li unisce, non meritano accoglimento.

5.1 La Corte d'appello ha rilevato, in primo luogo, che mentre l'attrice aveva allegato unicamente la paternità di [REDACTED] - [REDACTED] il convenuto non avevano mai evidenziato la presenza di fratelli maschi di [REDACTED].

I giudici distrettuali hanno poi spiegato che *«la prospettazione numerico – statistica dei dott. [REDACTED] – [REDACTED] è in linea di principio corretta, ma non in concreto applicabile alla fattispecie, che aveva riguardo unicamente al rapporto di genitura e [REDACTED] - [REDACTED] senza alcun riferimento ad altre possibili ipotesi di paternità presunta relative a eventuali correlati»* (pag. 11).

Una simile affermazione vale a chiarire che non era la presenza di consanguinei, di per sé, a incidere sul dato statistico, ma l'ipotesi alternativa di paternità rispetto a quella prospettata da parte attrice (nel senso rappresentato dal passaggio della relazione peritale riportato dallo stesso ricorrente al punto 44 del ricorso: *«Si conferma inoltre, come da letteratura scientifica unanime, che, in generale, se l'ipotesi alternativa di paternità coinvolge invece soggetti correlati, consanguinei tra loro, il calcolo statistico fornisce valori diversi e generalmente più bassi fino ad addivenire all'impossibilità di accertare la paternità nel caso in cui fossero coinvolti gemelli monozigoti»*).

Inoltre, la Corte distrettuale ha rimarcato che nessuna prospettazione in questo senso era mai stata fatta in seno alla lite, cosicché l'indagine del C.T.U. doveva essere contenuta nel panorama delle deduzioni di causa senza espandersi a considerare circostanze che nessuna parte aveva mai



adombrato («*Poiché, comunque, mai è stata ipotizzato il caso della paternità di [REDACTED] e quella di un familiare (eventualmente uno dei due fratelli maschi esistenti, escluso ovviamente [REDACTED] neppure può essere prospettata una comparazione in termini genetico – scientifici fra la paternità di [REDACTED] e di terzi*» pag. 11).

5.2 Non vi è dubbio che sia onere di chi ha introdotto l'azione giudiziale di paternità ex art. 269 cod. civ. addurre e dimostrare, con qualsiasi mezzo, la paternità del convenuto (giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dal secondo comma dell'articolo appena richiamato, non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status; Cass. 3479/2016).

Proprio per questo motivo, in materia di accertamento giudiziale della paternità, la consulenza tecnica ematologica costituisce lo strumento istruttorio officioso indefettibilmente finalizzato a compiere la sola indagine decisiva in punto di accertamento della verità del rapporto di filiazione e la sua richiesta non può essere ritenuta esplorativa, dovendosi intendere come tale soltanto l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell'onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale (Cass. 22498/2021).

Ciò nondimeno, il giudice, nel decidere la controversia, rimane vincolato alle prospettazioni delle parti e deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle stesse, nel senso previsto dell'art. 115, comma 1, cod. proc. civ..



Infatti, il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass., Sez. U., 3086/2022).

Ne discende che in questa materia il perimetro della consulenza tecnica ematologica rimane confinato nell'ambito delle allegazioni fatte dalle parti e non può estendersi ad ipotesi speculative di studio che non corrispondano alle deduzioni effettivamente compiute dalle stesse all'interno del processo.

5.4 La Corte d'appello ha registrato che parte convenuta aveva allegato, soltanto in sede di osservazioni alla bozza di C.T.U., l'esistenza di altre persone consanguinee correlate, senza però che fosse mai stata ipotizzata la paternità di qualcuno di loro.

Una simile allegazione - a prescindere da ogni considerazione sulla sua tardività - era comunque priva di rilievo, perché la Corte di merito ha chiarito che non era la presenza di consanguinei a incidere sul dato statistico, ma soltanto un'ipotesi alternativa di paternità, che non era mai stata effettuata. In mancanza di alcuna allegazione alternativa di paternità, l'ambito delle operazioni peritali rimaneva perimetrato dalle prospettazioni delle parti e non poteva spingersi a verificare ipotesi puramente astratte e speculative che nessuna delle parti aveva mai prospettato.

La sentenza impugnata non si presta, quindi, a censure di sorta, avendo ancorato la decisione assunta alle conclusioni raggiunte dal C.T.U. sulla base delle uniche allegazioni rilevanti effettuate dalle parti.

In conclusione, i primi tre motivi risultano inammissibili, perché intendono valorizzare, sotto diversi profili, un elemento privo, di per sé, di qualsiasi decisività, costituito dalla mera presenza di consanguinei; l'ultima doglianza, invece, è infondata perché mal posta, in quanto la Corte d'appello non ha



affatto preteso dal [REDACTED] l'allegazione di circostanze che non conosceva, ma, ben diversamente, ha limitato lo spettro di indagine del C.T.U. a quanto dedotto dalle parti, escludendo ipotesi di studio estranee al giudizio perché attinenti ad allegazione mai effettuate.

6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'erario ex art. 133 d.P.R. 115/2002, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato intervenuta rispetto alla controricorrente, che liquida in € 5.000, oltre a spese prenotate a debito, accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma in data 24 giugno 2026.

La Presidente
Laura Tricomi

